

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/404 DEL CONSIGLIO**del 7 marzo 2017****che attua l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1º agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando che:

- (1) Il 1º agosto 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 753/2011.
- (2) Il 12 gennaio 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiornato le informazioni relative a persone e entità soggette a misure restrittive.
- (3) Il 16 febbraio 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha rimosso una persona dall'elenco delle persone, gruppi, imprese e entità soggette alle misure restrittive.
- (4) È opportuno pertanto sostituire di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2017

*Per il Consiglio**Il presidente*

L. GRECH

⁽¹⁾ GUL 199 del 2.8.2011, pag. 1.

